



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

Perugia, 20 dicembre 2017

CORTE DEI CONTI



0002883-20/12/2017-SG_UMB-T59-P

Avv. ti
Manuela D'Angelo e
Giuseppe Roberto Ferranti
Via Manzoni n. 226
Perugia

PEC: manuela.dangelo@avvocatiperugiapec.it

PEC: giusepperoberto.ferranti@avvocatiperugiapec.it

OGGETTO: Giudizio n.12.300 nei confronti di Salvatore Procacci e Antonella Castellani.

Ai sensi dell'art. 103 c. 3 del D.Lgs. 26/08/2016 n. 174 si comunica che in data odierna è stata depositata in Segreteria la sentenza pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria, sul giudizio in oggetto.

Si allega copia della sentenza n.47/2017 del 25 ottobre e 20 dicembre 2017.

Il Direttore di segreteria

(Elvira Fucci)



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 47/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Salvatore Nicolella

Presidente

Stefano Siragusa

Consigliere

Chiara Vetro

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **12300** del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti dei Sigg.:

Salvatore PROCACCI, C.F. PRCSVT52H10F839Y, nato a Napoli il 10 giugno 1952 e residente a Perugia, Via Tullio Macoggi n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Rampini, elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo in Perugia, Piazza Piccinino n. 9, giusta delega in calce all'atto di costituzione;

Antonella CASTELLANI, C.F. CSTNNL53E55G478J, nata a Perugia il 15 maggio 1953 ed ivi residente in Via Pellas n. 32, rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Roberto Ferranti e Manuela D'Angelo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, in Perugia, Via Manzoni n. 221, giusta delega a margine della comparsa di costituzione.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli altri atti e docu-

Giudizio n. 12300 – pag. 2

menti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 25 ottobre 2017, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Melita Di Iorio: il relatore, nella persona del Cons. Chiara Vetro; il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, Cons. Pasquale Principato; l'Avv. Rampini per Salvatore Procacci e l'Avv. D'Angelo per Antonella Castellani.

Ritenuto in

FATTO

- Con atto di citazione depositato in data 1° marzo 2017, ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Salvatore Procacci ed Antonella Castellani per ivi sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di € 55.480,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

La fattispecie in esame ha ad oggetto il pregiudizio patrimoniale causato alla Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria da un proprio dipendente (il Procacci) in seguito all'indebita percezione dello stipendio in carenza di controprestazione lavorativa per assenze giustificate mediante presentazione di certificati medici falsi e falsa rappresentazione di un perdurante stato morboso.

La Procura rende noto che, in relazione alla vicenda, avevano luogo tanto un procedimento disciplinare, culminato nel licenziamento senza preavviso con decorrenza 24 maggio 2016,

Giudizio n. 12300 – pag. 3

quanto un procedimento penale – relativo ai reati di ricettazione, falso ideologico e materiale nonché truffa ai danni dello Stato - conclusosi con la condanna ex art. 444 c.p.p. .

Precedentemente era stata adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari al cui termine, in data 27 luglio 2016, per effetto della revoca richiesta, cessava di avere efficacia il provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio del PROCACCI, adottato dal Direttore dell'Ufficio di appartenenza (poi convertito in sospensione cautelare facoltativa).

La *notitia damni* del presente giudizio risulta costituita proprio dalla comunicazione, in data 27 maggio 2016, da parte della Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di avvenuta sospensione dal servizio del dipendente Procacci Salvatore a seguito dell'applicazione di misure restrittive della libertà personale da parte della Procura della Repubblica per assenze dal servizio giustificate con certificazione falsa; alla comunicazione venivano allegati il decreto di sospensione dal servizio, nonché svariati articoli di stampa relativi alla vicenda.

All'esito delle verifiche poste in essere sia da parte dell'Ufficio di appartenenza che degli Organi inquirenti, emergeva un fenomeno di assenteismo ben architettato da parte del PROCACCI il quale era risultato particolarmente abile ad attestare falsamente uno stato di malattia mediante, in alcuni casi, certificazioni materialmente false – per essere state redatte da lui per-

Giudizio n. 12300 – pag. 4

sonalmente con firma e timbro di sanitari ignari – in altri casi, raggirando i medici, come emerso dalle intercettazioni telefoniche.

A seguito, poi, di perquisizioni domiciliari, venivano rinvenuti (e sottoposti a sequestro) alcuni timbri dell’Azienda Ospedaliera, del Giudice di Pace di Perugia e della stessa Amministrazione di appartenenza, nonché numerosi certificati medici su carta intestata, puntualmente disconosciuti dai soggetti cui il timbro e la firma si riferiva.

Con particolare riferimento alle assenze inequivocabilmente conclamate, la Procura evidenziava n. 37 giorni fino al 16 ottobre 2015, analizzate nell’ordinanza del giudice penale di applicazione della misura cautelare personale, per presentazione di certificazione falsa, per i quali il convenuto lucrava indebitamente € 2.220,000; mentre per il periodo successivo, ovvero dal 16 ottobre 2015 al 24 maggio 2016, data di esecuzione dell’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, per una durata di 221 giorni, il Procacci fruiva di indebita retribuzione per € 13.260,00 grazie alla certificazione rilasciata dalla dott.ssa Castellani, medico di famiglia (la relativa somma è stata infatti richiesta in restituzione dal Requirente contabile ai due convenuti in parti uguali).

Ad ulteriore conferma del comportamento criminoso, nonché causativo di danno erariale, la Procura acquisiva – ed allegava al fascicolo - le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche,

Giudizio n. 12300 – pag. 5

ritualmente autorizzate dal giudice penale, da cui emergeva l'abitudine del Procacci di ricorrere all'espedito delle false certificazioni mediche per lucrare giorni di assenza dal servizio.

In particolare, lo stesso in data 16 ottobre 2015 cominciava un periodo di malattia cessato il 29 febbraio 2016 ed il 1° marzo 2016, rientrato in servizio, denunciava un presunto malore che ne avrebbe determinato la caduta a terra con conseguente lesione alla spalla (episodio sul quale le intercettazioni appaiono inequivoche nel denotare la dolosa preordinazione).

Da tale data riprendeva ad assentarsi dal lavoro, mediante certificazione medica per infortunio sul lavoro, fino al 24 maggio 2016, data di decorrenza degli arresti domiciliari.

La Procura tratteggiava dunque, tra le altre, l'ipotesi di "truffa ai danni dello Stato", con riferimento non soltanto ai giorni di assenza acclarati, certificati e validati nell'ambito dell'inchiesta penale; ma anche, alla luce delle intercettazioni operate, con riferimento a periodi più ampi, corroborate dal tenore delle conversazioni intercettate, contenenti chiare manifestazioni di volontà ed intenzione di far ricorso a falsi certificati dallo stesso predisposti e/o a diagnosi e prescrizioni compiacenti, (conversazioni del 18, 22, 28, 30 gennaio e 1 febbraio 2016, all. 8 del fascicolo di Procura).

L'Organo inquirente ravvisava nell'attività del Procacci anche un gravissimo discredito all'Amministrazione di appartenenza, nonché all'intero settore del pubblico impiego, anche per le

Giudizio n. 12300 – pag. 6

particolari modalità attuative, la ripetitività, la vasta eco mediatica che il comportamento aveva ricevuto ed alle modalità di esecuzione dello stesso, quantificando in via equitativa il danno all'immagine in €. 40.000,00.

La Procura riteneva la fattispecie sussumibile nell'alveo applicativo dell'art. 55 quinquies D. Lgs. n.165/2001, applicabile, razione temporis, ai fatti in esame; detta norma speciale stabilisce che il lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, "mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente", ovvero giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, sia obbligato a risarcire il danno patrimoniale, nonché il danno all'immagine subiti dall'Amministrazione.

Con riferimento alla posizione della dott.ssa Castellani, la stessa veniva dalla Procura ritenuta responsabile per avere redatto n. 8 certificati attestanti uno stato di malattia, alla luce degli accertamenti istruttori, risultato inesistente, o comunque non incompatibile con la presenza sul posto di lavoro, per ben n. 133 giorni consecutivi, dal 16 ottobre 2015 al 26 febbraio 2016. Che detti certificati non corrispondessero ad uno stato di malattia effettivamente invalidante risulta, come sopra accennato, dalle intercettazioni telefoniche, ove si leggono espressioni che denotano compiacimento in merito alla certezza circa la con-

Giudizio n. 12300 – pag. 7

ferma della patologia da parte dei medici “come sempre avvenuto”.

La Procura riteneva pertanto ingiustificabile la superficialità con la quale erano stati rilasciati dalla dottoressa Castellani i certificati, superficialità che aveva consentito al Procacci, in assenza di patologia giustificativa, di fruire del numero sovra rammentato di assenze dal servizio e del relativo trattamento economico. Si legge nelle intercettazioni telefoniche del giorno 3 febbraio 2016 (data compresa nel periodo di morbidità attestata dalla Castellani), del duplice intento criminogeno – integralmente attuato – di una visita dall’otorino al quale simulare un’elevata sordità (che avrebbe condotto al riconoscimento di un’invalidità di circa il 60-70%), nonché quello di simulare un infortunio sul lavoro, con interessamento della spalla, già in precedenza interessata da pregressa patologia.

- Ravvisando la Procura, un’ipotesi di danno erariale – sia diretto che all’immagine - invitava i presunti responsabili (Procacci e Castellani) a produrre eventuali deduzioni e/o documenti con facoltà di essere sentiti personalmente. Il primo sceglieva di essere sentito, mentre la seconda si avvaleva di entrambe le facoltà. Le risultanze di detta fase preprocessuale non venivano però ritenute dalla Procura idonee a superare gli addebiti evocati.

- Il convenuto Procacci, difeso dall’Avv. Rampini, si costituiva mediante deposito di memoria in data 5 ottobre 2017 nella

Giudizio n. 12300 – pag. 8

quale, in primo luogo, contestava l'assenza di una sentenza irrevocabile di condanna per i reati di cui al capo I, titolo II del libro II del codice penale, ritenuta indispensabile ai fini della contestabilità di un danno all'immagine innanzi a questo giudice.

Assumendo le due domande – di danno diretto e danno all'immagine – indissolubilmente connesse, chiedeva delle stesse la declaratoria di nullità o di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Nel merito, incentrando la propria difesa sulla seconda tranche di avvenimenti (16 ottobre 2015-24 maggio 2016), relativa alle assenze giustificate mediante certificazioni del medico di base, sottolineava l'assoluta veridicità delle condizioni patologiche attestate dalla dott.ssa Castellani, come pure da altri medici, negando ogni profilo di falsità delle relative certificazioni.

Sul danno all'immagine, la difesa contestava la sussistenza di qualunque perdita di credibilità e prestigio della PA, evidenziando il ruolo marginale rivestito dal Procacci (impiegato archivistico ed assistente amministrativo) all'interno della compagine amministrativa e ritenendo arbitraria ed ingiustificata la relativa quantificazione.

- La convenuta dott.ssa Antonella Castellani si è costituita con il patrocinio degli Avv. D'Angelo e Ferranti mediante deposito di comparsa in data 5 ottobre 2017, eccependo l'assoluta correttezza delle conclusioni mediche alle quali era arrivata, nonché

Giudizio n. 12300 - pag. 9

la scrupolosità con la quale la stessa aveva sottoposto il paziente a visite periodiche, esitate con il rilascio delle certificazioni di cui è causa.

Sottolineava il proprio mancato coinvolgimento nel procedimento penale e l'univocità di risultati, relativi alla condizione medica del Procacci, cui erano giunti i diversi medici interpellati in materia, a sostegno della propria tesi professionale.

- Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2017, le parti hanno illustrato ulteriormente le rispettive tesi e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande formulate agli atti.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione (e di nullità della sottostante attività istruttoria della Procura erariale) formulata dal convenuto Procacci in relazione al profilo del contestato danno all'immagine. La predetta eccezione si fonda sulla circostanza per cui, nel caso all'esame, la Procura contabile avrebbe agito in assenza delle condizioni di procedibilità di cui all'art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/09, così come convertito dalla l. n. 102/2009 e s.m.i. (sentenza irrevocabile di condanna per uno dei delitti dei pubblici ufficiali nei confronti della P.A.).

La medesima eccezione risulta infondata e va, come tale, rigettata.

Nello specifico, l'invocata disposizione espressamente prevede

Giudizio n. 12300 – pag. 10

che: "... Le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. ..." A sua volta, il richiamato art. 7 legge 27.03.2001 n. 97, dispone che: "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271". Dal combinato disposto delle due norme, si evince che l'azione per il risarcimento del danno all'immagine, ivi contemplato, è oggi consentita innanzi al giudice contabile nelle sole ipotesi di sentenza irrevocabile di condanna per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., vale a dire quelli contenuti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. La legittimità costituzionale della norma, nell'interpretazione letterale delineata, è stata, peraltro, riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 355/2010. Nondimeno, nella fattispecie vagliata in questa sede, la pretesa risarcitoria si fonda chiaramente non già sull'art.17, comma 30-ter, d.l. 78/09, ma sull'art. 55 quin-

Giudizio n. 12300 – pag. 11

quies d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 69, d.lgs. n. 150/2009, c.d. decreto Brunetta (così, Sez. giurisdizionale Campania, 23 maggio 2014, n. 512). Tale ultima disposizione, intitolata "False attestazioni o certificazioni", ai primi due commi, così statuisce: "1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione".

A tal riguardo, il Collegio, in superamento delle argomentazioni difensive sul punto ed in armonia con la consolidata giurisprudenza contabile (tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Piemonte, n. 118/2013; id., n. 115/2011; id., Sez. giur. Veneto n. 68/2013; id. Sez. giur. Abruzzo, n. 414/2012), ritiene che la fattispecie

Giudizio n. 12300 – pag. 12

contemplata dall'art. 55 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, presenti indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella, più generale, prevista dall'art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009. La norma richiamata si presenta, infatti, quale previsione ad hoc, alla stregua di norma speciale, volta a sanzionare la specifica fattispecie dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, ricollegando ad essa l'azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all'immagine) derivatone a carico della P.A. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione dell'art. 55 quinquies d.lgs n. 165/2001, si prescinde dai requisiti di cui all'art.17, comma ter, d.l. n. 78/09, non richiedendosi, in particolare, l'accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell'immagine (così, Corte Conti, Sez. giur. Piemonte, nn. 118 e 28 del 2013).

Depone in tal senso anche un argomento testuale, rappresentato dal fatto che il secondo comma dell'art. 55 quinquies contiene l'inciso "... ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni ...", ad (ulteriore) conferma della non necessità del preventivo accertamento definitivo di responsabilità penale ai fini dell'attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato.

In altri termini, il legislatore, nell'ambito della sua legittima discrezionalità, ha inteso garantire un diverso e più rigoroso trattamento per l'odioso fenomeno dell'assenteismo pubblico (successivamente culminato nella recente novella di cui al D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, non applicabile alla presente fatti-

Giudizio n. 12300 – pag. 13

specie *ratione temporis*), fissando espressamente il principio per cui le condotte assenteistiche sono causa di lesione all'immagine della P.A., circoscrivendo la discrezionalità delle valutazioni rimesse sul punto agli stessi organi giurisdizionali (così, Corte Conti, Sez. giur. Piemonte, n. 118/2013 e 115/2011); tutto ciò evidentemente a ragione della frequenza del richiamato fenomeno e della sua capacità di incrinare fortemente il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. Le predette conclusioni risultano, altresì, rafforzate dalla circostanza, per cui l'art. 69 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (che ha introdotto l'art. 55 quinquies al d.lgs 165/2001), è successivo all'art. 17, comma 30 ter, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n.102 e modificato dall'art.1, comma 1, lett. c) n.1) decreto legge 3 agosto 2009, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n.141. Ne deriva che, in base al principio che regola la successioni delle leggi nel tempo (*lex posterior specialis derogat priori generali*) la risarcibilità del danno all'immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera a prescindere da qualsivoglia condizione sostanziale e/o processuale non espressamente prevista dalla norma stessa.

Del tutto inconferente risulta poi il riferimento operato dalla difesa Procacci alla recente novella introdotta con il D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 proprio sul fenomeno dell'assenteismo fraudolento, in quanto - come sopra accennato - non applicabile ra-

Giudizio n. 12300 – pag. 14

tione temporis al presente giudizio.

2. Con riferimento al merito della vicenda, il Collegio ritiene che la pretesa attorea meriti accoglimento con riferimento al danno patrimoniale diretto ed al danno all'immagine, nei termini e per le motivazioni di seguito esposti.

Rilevata la pacifica sussistenza del rapporto di servizio tra il convenuto e l'Amministrazione danneggiata, va ritenuto che il quadro probatorio, emergente dagli atti di causa ed incentrato essenzialmente sugli atti e risultanze del parallelo procedimento penale, relativo agli stessi fatti vagliati in questa sede, deponga, in maniera incontrovertibile, per la sussistenza delle condotte illecite contestate e per la loro riferibilità al convenuto. Al riguardo la giurisprudenza contabile è del tutto pacifica nel ritenere che il giudice contabile possa utilizzare e valutare, nel giudizio per danno erariale, le risultanze penali, anche istruttorie, ai fini della decisione di propria competenza; il giudice contabile può formare il proprio convincimento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., su fatti ed elementi scaturenti da indagini penali, essendo gli stessi liberamente apprezzabili in sede giuscontabile (Corte Conti, Sez. giur. Lazio, n. 1380/2010).

Nel caso all'esame, la circostanza della falsa attestazione della presenza in servizio del Procacci nelle 37 giornate, comprese nel periodo tra il 14 gennaio 2013 ed il 16 ottobre 2015, indicate nell'atto di citazione (pag.3), emerge indiscutibile alla luce di una pluralità di elementi univoci e concordanti, tratti dal paral-

Giudizio n. 12300 – pag. 15

lelo procedimento penale. Ci si riferisce, in primo luogo, alle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza intestata al Procacci citate nell'ordinanza di misura cautelare personale degli arresti domiciliari del GIP presso il Tribunale di Perugia quanto nell'informativa di reato dei Carabinieri (all. 8 dell'atto di citazione).

Ma è proprio dall'attenta disamina delle stesse intercettazioni, nelle date relative al successivo periodo, quello concernente l'attestazione rilasciata dalla Castellani di inadeguatezza del Procacci all'attività lavorativa, che emerge invece il livello di accuratezza con il quale il paziente indusse in errore la dottoressa, il cui comportamento peraltro deve essere ritenuto affetto da superficialità integrante colpa grave, per quanto appresso si dirà.

E' dal tenore stesso delle conversazioni intercettate, in uno con gli esiti dell'attività di pedinamento, che si evince in modo inequivoco che il Procacci, nel predetto periodo, faceva tutto salvo che stare ritirato in casa in preda a depressione: curava gli interessi delle figlie, accompagnandole dove necessario; intratteneva relazioni extraconiugali, con incontri in diversi luoghi; svolgeva incombenze private, non mediche; ciò rende inevitabile la valutazione di grave superficialità con la quale la dottoressa di base consentì al Procacci di prolungare la propria assenza dal lavoro per i descritti 133 giorni consecutivi, ritenendo la condizione del paziente incompatibile con l'attività lavorativa.

Giudizio n. 12300 – pag. 16

Si legge infatti nell'intercettazione 9 febbraio 2016, nel corso di una conversazione con una collega: "ma sei sempre in malattia ... a casa?" "sì ma tanto io esco comunque capito? A casa a aspetta' il medico fiscale io proprio non ci sto ... sì ho trovato il sistema ... in effetti, capito, c'ho degli amici in ospedale ... quindi io per esempio decido ... all'una posso uscire ... poi chiamo in ufficio magari gli dico che il pomeriggio c'ho da passare una visita specialistica, capito?".

Costituisce quello appena riportato solo uno dei numerosissimi stralci di conversazione dai quali si evince senza margine di dubbio un quadro psicologico ben lungi dal denotare caratteristiche di depressione comportante incompatibilità con l'attività lavorativa (senza necessità di possedere cognizioni specialistiche in materia), incompatibilità che costituisce unico profilo che qui interessa, prescindendosi da qualunque altra valutazione medica che, com'è ovvio, non rientra nelle competenze specifiche di questo, come di nessun altro giudice. Il quadro che emerge, al contrario, evidenzia la reiterata, continuativa, dolosa preordinazione di prove utili alla finalità perseguita, e cioè quella di assentarsi dal lavoro continuando a percepire la relativa retribuzione.

Nella misura in cui la dott.ssa Catellani si è resa corresponsabile dell'attuazione di tale disegno criminoso (non certo dolosamente, né in alcun modo lo sostiene la Procura, ma pur anche solo colposamente, con colpa connotata però da indubbia gravi-

Giudizio n. 12300 – pag. 17

tà) la stessa non può andare esente da un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.

Alla luce del complessivo quadro probatorio sopra delineato, il Collegio reputa, dunque, acclarata ed incontestabile la sussistenza delle condotte di assenteismo fraudolento, per di più reiterate in un arco temporale alquanto lungo, sovra rammentato, addebitate al convenuto. Le predette condotte concernono propriamente il profilo della responsabilità amministrativo-contabile, relativa a singoli e specifici episodi di illecito assenteismo, i quali rappresentano evidenti e consapevoli violazioni dei propri obblighi di servizio, causative di pregiudizio economico e d'immagine per il datore di lavoro. Esse, infatti, integrano, all'evidenza, oltre al delitto di truffa aggravata ex art. art. 640, secondo comma, n. 1), c.p., anche la responsabilità delineata dall'art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001. Dalle medesime condotte illecite, di natura evidentemente dolosa, siccome tenute con la coscienza e volontà di violare i doveri di servizio è derivato, in termini eziologici, a carico dell'Ente datore di lavoro il danno patrimoniale diretto, rappresentato dagli emolumenti stipendiali corrisposti nei periodi di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. I predetti emolumenti devono, infatti, ritenersi inutilmente erogati, in quanto non giustificati da una controprestazione svolta a vantaggio e nell'interesse dell'Amministrazione. A tal riguardo, va ribadito che l'art. 55 quinquies prevede a carico del dipendente, oltre alla sanzione penale,

Giudizio n. 12300 – pag. 18

l'obbligo di "... risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione ...". La disposizione in questione, dunque, quantifica essa stessa il danno patrimoniale diretto in una somma pari alla retribuzione percepita nei giorni di illecita assenza dal servizio.

3. Dalle medesime condotte è indiscutibilmente derivato, in termini eziologici, anche un danno all'immagine, consistente, più in particolare, nel grave nocumento arrecato al prestigio, all'immagine ed alla personalità pubblica della P.A., in conseguenza della condotta illecita serbata dai propri dipendenti.

Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell'art. 97 Cost. (in dispregio delle funzioni e responsabilità degli agenti pubblici) "si traduce, infatti, in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata" (Corte Conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, n. 10/QM). Il danno all'immagine si atteggia quale "danno pubblico" in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde, con la condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai propri lavoratori siano un connotato usuale dell'azione dell'Ammini-

Giudizio n. 12300 – pag. 19

strazione. Quest'ultima evenienza si attaglia bene al caso di specie, nell'ambito del quale il convenuto ha ripetutamente presentato, per un arco temporale alquanto lungo, false giustificazioni alla propria assenza dal servizio, per finalità egoistiche e private, evocando visite mediche o altre circostanze impeditive asseritamente occorse negli stessi giorni ed in orari coincidenti con quelli di svolgimento dell'attività di pubblico impiego, percependo, comunque, la relativa retribuzione. Risulta allora evidente il vulnus profondo che l'Amministrazione di appartenenza ha dovuto patire alla propria immagine di Istituzione imparziale, la cui credibilità, sia esterna che interna (di fronte, cioè, alla comunità amministrata ed agli altri dipendenti), è stata minata in maniera considerevole.

D'altro canto, in maniera alquanto significativa, il legislatore, nella consapevolezza del carattere particolarmente diffuso del fenomeno dell'assenteismo pubblico, ha inteso espressamente prevedere, con l'art. 55 quinquies d.lgs 165/2001, l'obbligo a carico del dipendente assenteista di risarcire (anche) il danno all'immagine, la cui concreta azionabilità, in modo altrettanto significativo, è stata, come già visto, svincolata dai più stringenti presupposti e requisiti di cui all'art. 17, comma 30 ter, d.l. 78/09.

5. Con riferimento al profilo della quantificazione del danno appena sopra delineato la stessa, in considerazione della natura essenzialmente "immateriale" del bene leso, non può avvenire

Giudizio n. 12300 – pag. 20

che sulla base del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.

Nondimeno, al fine precipuo di evitare soluzioni arbitrarie, la

giurisprudenza pressoché univoca di questa Corte (tra le tante,

Corte Conti, Sez. I, n. 222/A/2004; Corte Conti, Sez. giur. La-

zio, n. 439/03; Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, n. 284/08),

richiede che tale quantificazione si basi su di un'analisi in con-

creto delle singole fattispecie di comportamento illecito, e si

fondi su una serie di indicatori ragionevoli: di natura oggettiva,

inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione

dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello

stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento; di natura sogget-

tiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito

della Pubblica Amministrazione; di natura sociale, legati alla

negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale ed

anche all'interno della stessa Amministrazione, all'eventuale

clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata

dai mass-media.

Nel caso di specie, appare equo porre a carico del convenuto, a

titolo di condanna per la lesione dell'immagine dell'Ammini-

strazione di appartenenza, l'importo di € 15.000,00. La predetta

somma risulta, infatti, ampiamente giustificata dall'oggettiva ed

intrinseca gravità dei fatti contestati, di indubbio rilievo penale

e disciplinare, dalla sistematica reiterazione delle condotte ille-

cite, protratte per un arco temporale significativo, dalla rilevan-

za e risonanza mediatica della vicenda (attestata dal gran nu-

Giudizio n. 12300 – pag. 21

mero degli articoli di stampa versati in atti), nonché dal ruolo rivestito dal convenuto Procacci nell'ambito dell'Amministrazione danneggiata (Assistente Amministrativo Gestionale presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria).

5. Con specifico riferimento alla posizione della dott.ssa Castellani, va premesso che la condizione di salute certificata dalla documentazione allegata dalla difesa, attestante la "situazione familiare e personale disagiata ed assai problematica" avente riflessi sulla personalità dello stesso, asseritamente instabile non corrisponde, per quanto d'interesse nella presente sede, al profilo emergente dalle incontestabili risultanze delle indagini effettuate in sede penale; la condizione rappresentata, concernente uno stato di depressione/disturbi del sonno/ dipendenza da alcool ecc., non presenta, in ogni caso, alcuna incidenza causale in termini di alleggerimento della posizione Procacci, né tanto meno di diminuzione del danno cagionato all'Amministrazione di appartenenza, nei termini sopra esposti sia di danno diretto che di danno all'immagine.

Non si vede infatti come possa considerarsi incompatibile con l'attività lavorativa la condizione di un soggetto che, nei giorni coperti da relativa certificazione, usciva quotidianamente per adempiere alle più svariate attività.

Le condizioni mediche ritenute, infatti, non costituiscono in alcun modo elementi idonei ad attribuire minore gravità alle condotte fraudolente tenute dal Procacci, inequivocabilmente e

Giudizio n. 12300 – pag. 22

reiteratamente dirette a creare una falsa rappresentazione della realtà al fine di trarre in inganno l'Amministrazione sul titolo giustificativo delle assenze dal servizio. Per tali ragioni va riconosciuto in capo alla dott.ssa Antonelli un contributo concasuale in termini di colpa grave quantificabile in € 6.980,00 (pari alla metà dello stipendio indebitamente percepito dal Procacci nel periodo coperto dalla certificazione della dottoressa).

6. Con riferimento alle quote di danno da riconoscere in capo a ciascuno dei soggetti convenuti nel presente giudizio, val la pena di rammentare che la ripartizione del danno tra più soggetti responsabili può essere effettuata dal giudice anche in proporzioni diverse da quelle prospettate dall'attore pubblico, essendo rimessa alla fase del giudizio la valutazione della incidenza causale di ciascuna condotta illecita rispetto al danno prodotto, con le determinazioni che ne conseguono in termini di quantificazione del danno a ciascuno dei corrispondenti (così, Sez. II d'appello, sentenza n. 725 del 26.10.2015).

In particolare, vertendosi nel presente caso in ipotesi di concorso tra responsabilità dolosa (in capo al Procacci) e colposa (in capo alla Castellani) il Collegio ritiene applicabile il principio sancito dalle SSRR. di questa Corte con sentenza n. 4/QM/99 secondo cui "nel caso di danno erariale prodotto da più soggetti in concorso tra loro, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento è principale, mentre la responsabilità di coloro che hanno agito con colpa grave è sus-

Giudizio n. 12300 – pag. 23

sidiaria: tali responsabilità vanno perseguite secondo un ordine di escussione per cui la sentenza di condanna deve essere eseguita prima nei confronti del debitore principale e poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, nei confronti del debitore sussidiario nei limiti della somma al pagamento della quale questi è stato condannato”.

7. Sugli importi di condanna sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come da dispositivo.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale regionale per l'Umbria

disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie nei termini che seguono la domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale e, per l'effetto, condanna:

- Salvatore Procacci, a titolo di danno patrimoniale e per dolo, per responsabilità principale, al pagamento di complessivi € 15.480,00 (pari ad € 2.200,00 + 13.260,00) corrispondenti agli stipendi indebitamente percepiti, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi fino a quella di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali, sugli importi rivalutati, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;

Giudizio n. 12300 – pag. 24

- Salvatore Procacci, a titolo di danno all'immagine e per dolo, al pagamento di € 15.000,00 compresa rivalutazione, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;

- Antonella Castellani, a titolo di danno patrimoniale e per colpa grave, in via sussidiaria, al pagamento di complessivi € 6.980,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi fino a quella di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali, sugli importi rivalutati, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Condanna altresì entrambi i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 477,48 (quattrocentosettantasette/48).

Fissa peraltro rispetto a dette spese di giudizio, nell'ambito dei rapporti interni tra i convenuti stessi, le rispettive percentuali dell'80% al Procacci e del 20% alla Castellani.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2017.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Chiara Vetro

f.to Salvatore Nicolella

Depositata in segreteria il 20 dicembre 2017

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to Elvira Fucci

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso

Giudizio n. 12300 – pag. 25

**questo Ufficio composta di n. 25 pagine, che si rilascia per
USO COMUNICAZIONE VIA PEC .**

**Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte
dei conti per la Regione Umbria.**

Perugia, li 20 dicembre 2017

Il direttore di segreteria

(Elvira Fucci)

